

gula, vel disciplina Ecclesiastica deviare permittatur impunè.

E ciò tanto negli antichi tempi fu osservato, che non solamente non tolleravasi nella Chiesa, che alcun Cherico senza obbligarsi al servizio di una, qualche particolare Chiesa si ordinasse, ma nè pur permetteasi, che alcun Cherico ordinato con obbligo di servizio ad una Chiesa, ad un' altra Chiesa, obbligarsi si potesse. Leggiamo perciò nel Concilio di Arles al can. 2. *In quibuscumque locis ordinati fuerint Ministri, in ipsis perseverent; ed al can. 21. Presbyteri, & Diaconi, si relictis locis suis, in quibus ordinati sunt, ad alium se locum transferre voluerint, deponantur.* Nel Niceno al can. 16. *Qui discedunt ab Ecclesia Presbyteri, vel Diaconi, aut quicumque sub regula, ἐν τοῖς κανόσι, prorsus existunt, hi nequaquam debent in aliam Ecclesiam recipi, sed omnem necessitatem convenit illis imponi, ut ad suas Parochias revertantur.* Nel Milevitano I. al can. 15. *Placuit, ut quicumque in una Ecclesia vel semel legerit, ab alia Ecclesia ad Clericatum non teneatur.* Nel Turonese, I. al can. 11. *Si quis Clericus absque sui Episcopi permisso, derelicta Ecclesia sua ad alium se transferre voluerit locum, alienus à communione habeatur.* E tantoltre passò questo rigore, che nè pure il Cherico all'abito monachile passar potea, senz'acche prima dal suo Vescovo ne ottenesse la necessaria licenza; senza la quale, come ne fa testimonianza Anselmo, se alcun Cherico vita monastica professava, nulla era la sua professione. E così per molto tempo fu osservato, siccome dalle Monastiche Costituzioni raccogliessi, fino a tanto, che da' Romani Pontefici in favore de' Monaci fu a dispensarvisi comin-

*Ansel. ep. ad
Alip.*